



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 303/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. RENATO BRUNETTA
NEI CONFRONTI DI SKY ITALIA S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER
LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER
IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA,
LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO,
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

(SKYTG24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto presentato in data 14 maggio 2015 (prot. n. 42923) con il quale l’on. Renato Brunetta, in qualità di Presidente del Gruppo Forza Italia-II Popolo della Libertà alla Camera dei deputati, ha segnalato la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte di Sky Italia S.r.l. con specifico riferimento ad un’intervista a Davide Serra, diffusa dalla testata SkyTg24 la sera del 5 maggio alle ore 21.10. In particolare, l’on. Brunetta denuncia che nel corso dell’intervista Serra, “*personalità notoriamente vicina al premier Renzi, di cui è diretto finanziatore*” a proposito del finanziamento avrebbe dichiarato che “*l’ho fatto con lo spirito del cittadino. Il primo ministro non è mio amico, è una persona che rispetto e che voto, nel mio piccolo ho cercato di aiutare con il contributo fatto*”. Il soggetto politico segnalante ritiene che la dichiarazione rilasciata da Serra sia in violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* perché “*risulta vietato, in periodo di campagna elettorale, dare indicazioni di voto oppure esprimere le proprie preferenze*”; inoltre, sottolinea che la giornalista di SkyTg24 “*non si è dissociata da quanto dichiarato né ha contestato a Serra il fatto che una dichiarazione di quel tipo, contenente una preferenza di voto, non era consentita dalle disposizioni di legge vigenti*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le memorie trasmesse dalla società Sky Italia S.r.l. (prot. n. 43510 del 18 maggio 2015), in riscontro alle richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità con riferimento all’esposto sopra citato, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare:
 - (a) *«la nullità (o in subordine l’annullabilità) della Comunicazione [rivolta dall’Autorità all’emittente], ove la si voglia intendere in denegata ipotesi come comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 28/2000, non risultando che l’Autorità abbia proceduto ad effettuare la relativa “istruttoria sommaria” né a “contesta[re] i fatti”»;*
 - (b) *la nullità (o in subordine l’annullabilità) della comunicazione per mancanza di alcuni elementi essenziali, previsti dall’art. 8 della legge n. 241/90 (nel caso di specie “i) la persona responsabile del procedimento; ii) la data entro la quale deve concludersi il procedimento (nonché il termine stesso entro cui presentare le richieste controdeduzioni); iii) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti”);*
 - (c) *l’improcedibilità dell’esposto, poiché lo stesso non è stato inviato anche all’emittente interessata che avrebbe posto in essere la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale ricade il domicilio dell’emittente o dell’editore, in violazione dell’art. 26, commi 3 e 4, della delibera n. 166/15/CONS;*
- nel merito:
 - (a) *secondo l’emittente dalle norme invocate, come anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia risulterebbe chiaramente che «le “indicazioni di voto” e le “preferenze di voto” vietate dall’ordinamento sono esclusivamente quelle specificamente riferibili alla medesima competizione in relazione alla quale è in corso la campagna elettorale». Detto orientamento sarebbe poi confermato - sempre a detta dell’emittente - «dall’oggetto della delibera n. 144/11/CSP, ossia la frase “io voto Pisapia”, pronunciata dal sig. Adriano Celentano a pochi giorni dal ballottaggio delle elezioni comunali per le quali concorreva lo stesso Pisapia». L’episodio oggetto dell’esposto non rilevarebbe quindi ai fini dell’applicazione della disciplina della *par condicio* per la presente campagna elettorale, “[n]on essendo Matteo Renzi in alcun modo candidato alle elezioni Regionali”, costituendo le dichiarazioni contestate al più espressione di una generica ed irrilevante preferenza politica - peraltro già nota - e non di una vera e propria “preferenza di voto”;*
 - (b) *secondo l’interpretazione accolta da quest’Autorità nella delibera da ultimo citata sarebbe comunque irrilevante “l’indicazione o la preferenza di voto - espressa nei programmi di informazione - [che] provenga da candidati o da soggetti politici rappresentativi delle parti in competizione”. Infatti Davide Serra – come evidenziato anche dal soggetto politico esponente – sarebbe già “personalità notoriamente vicina al Premier Renzi”, conseguentemente le sue dichiarazioni non potrebbero incidere sulle libere scelte degli elettori;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (c) ad ogni modo “[i]l punto focale dell'intervista è [...] da rinvenirsi nell'opinione del dott. Serra sul tema generale dei rapporti tra imprenditoria e politica”, conseguentemente il carattere generale dell'intervista e l'interesse giornalistico sul tema non sarebbero tali da esercitare alcuna influenza neppure indiretta sull'elettorato e/o ad obbligare il giornalista a “dissociarsi” dalle dichiarazioni dell'intervistato;
- pertanto “sussistono inequivoci motivi di carattere oggettivo, soggettivo e teleologico tali da escludere la sussistenza di qualsiasi violazione della normativa applicabile. Diversamente opinando, risulterebbe tra l'altro inibita ogni attività di intermediazione giornalistica relativa a fatti/argomenti di attualità che coinvolgano personaggi pubblici che abbiano manifestato le proprie simpatie politiche, con ingiustificato sacrificio del diritto-dovere di informare la collettività”;
 - per questi motivi l'emittente “chiede a codesta Autorità di disporre l'immediata archiviazione degli atti”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 28/2000 “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”;

CONSIDERATO che l’art. 7 della n. 166/15/CONS stabilisce che *“I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata”* e che *“in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”;*

PRESA VISIONE del filmato relativo all’intervista al sig. Davide Serra, contenuta nei tg di SkyTg24 diffusi in data 5 maggio, andati in onda alle ore 21.20 e alle ore 23.14 circa, e nel Tg del 6 maggio, andato in onda alle ore 6.00;

RILEVATO che durante l’intervista la giornalista di SkyTg24 rivolge a Davide Serra la seguente domanda: *“E’ noto il suo appoggio ovviamente a Matteo Renzi; lei è anche il principale finanziatore della fondazione del Premier, però le sono arrivate anche molte critiche in Italia, è stato un po’ dipinto come l’uomo spregiudicato della finanza che è dietro a Palazzo Chigi...ecco come l’hanno fatta rimanere queste critiche e, soprattutto, secondo lei ci sarebbero state anche qui nel Regno Unito se lei avesse deciso di finanziare l’uno o l’altro candidato alle elezioni?”* e Davide Serra risponde: *“Le regole sono molto chiare. In Inghilterra così come negli Stati Uniti se decidi di supportare un candidato hai delle leggi di trasparenza, in Italia sono le stesse...le ho seguite. Ho detto: fin quando la donazione alla fondazione è trasparente viene fatto. Secondo: è stato fatto con lo spirito di cittadino. Io stando qui, alla fine sono un emigrato. Il primo ministro non è un mio amico, nel senso non si va in vacanza insieme, non ci si parla, come dire, di cosa ha fatto il calcio, è una persona che rispetto e che voto e, nel mio piccolo, ho cercato di aiutare con il contributo fatto. Contributo che ho sempre dato allo Stato perché nel mio settore ho sempre scritto, come dire, lettere, raccomandazioni, suggerimenti, di quello che vedevo veniva fatto per il mondo che poteva essere a mio avviso fatto in Italia, come dico sempre io, a costo zero (...)”* (enfasi aggiunta);

RILEVATO che l’intervista è stata trasmessa da SkyTg24 anche il 6 maggio 2015 alle ore 11.48 all’interno della rubrica *“Dentro i fatti, con le tue domande”*, in una versione ridotta e senza la parte sopra descritta, relativa all’intenzione di voto;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell’esposto ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000 sollevate dall’emittente che l’Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 26, comma 6, della delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali non si è verificato nessun altro episodio analogo nelle trasmissioni di SkyTg24;

RILEVATO, inoltre, che Davide Serra ha espresso la preferenza di voto all'interno di un'intervista non incentrata su temi elettorali;

CONSIDERATO che SkyTg24 ha riproposto l'intervista a Davide Serra il giorno 6 maggio 2015 alle ore 11.48 in una versione ridotta, senza la parte relativa alla "preferenza di voto";

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare l'esposto presentato dall'on. Brunetta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dall'on. Brunetta per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti e alla società Sky Italia S.r.l..

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani